

Scambio di note del 3 novembre 1965 tra la Svizzera e la Jugoslavia concernente l'importazione di vini dolci jugoslavi

Entrato in vigore il 1° luglio 1966
(Stato 1° luglio 1966)

L'Ambasciata di Svizzera presenta i suoi omaggi alla Segreteria di Stato degli Affari Esteri e, riferendosi ai colloqui avuti con la Segreteria federale del commercio estero, ha l'onore di informarla su quanto segue.

Nel corso dei negoziati svoltisi a Belgrado dall'8 al 18 ottobre 1963, il Presidente della delegazione svizzera ha comunicato alla delegazione jugoslava che le autorità svizzere sono disposte ad accordare alla Jugoslavia un trattamento analogo a quello accordato per i vini dolci d'altri Paesi, per ciò che concerne la tassa di monopolio sull'alcole da riscuotere su determinati vini dolci (Moscato e Malvasia) d'origine jugoslava, di un tenore alcolico inferiore al 20%. Per l'ammissione al beneficio di questo trattamento valgono le seguenti condizioni:

1. Dovrà trattarsi di specialità per la fabbricazione delle quali esista un ordinamento jugoslavo, il cui tenore sia stato comunicato alle autorità svizzere.
2. Le forniture di queste specialità saranno accompagnate da un certificato speciale d'origine e da un certificato d'analisi, redatti conformemente ai modelli annessi alla presente (allegati 1 e 2). Questi certificati saranno concessi dagli istituti menzionati al punto 5/II, rispettivamente 5/III, della presente nota.
3. I vini dovranno rispondere alle disposizioni della legislazione svizzera in materia di derrate alimentari.
4. Il tenore d'alcole aggiunto non dovrà superare quello derivante dalla fermentazione. In caso d'addizione di saccarosio, il tenore d'alcole aggiunto non dovrà superare la metà di quello derivante dalla fermentazione.
5. La tassa di monopolio ridotta sarà accordata alle specialità designate in seguito, di produzione regionalmente delimitata, e per le quali il certificato speciale d'origine e quello d'analisi siano stati concessi dagli istituti successivamente indicati.

RU 1966 679

¹ Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. franc. della presente Raccolta.

I

Elenco dei vini dolci (Moscato e Malvasia) d'origine jugoslava contemplati dal presente accordo:

- a. Serbia: Moscato di Vrsac
Bela Crkva
Coka
Subotica
Horgos
Biserno Ostrvo
Fruska Gora
Smederevo
Arandjelovac
Topola
Svetozarevo
Negotin
Leskovac
- b. Croazia: Moscato delle isole di Kvarner d'Istria
Malvasia: Istria e isole di Kvarner
- c. Slovenia: Moscato di Kozjak
Svecine
Zavrce
Ormož
Pekre
Podletnik
Gornja Radgona
Malvoisie de Kopar
Vipava
Dobrava
(Goriška brda)

II

Elenco degli istituti competenti per la concessione dei certificati speciali d'origine:

- a. Serbia: Camera economica repubblicana di Serbia, Belgrado
- b. Croazia: Camera economica repubblicana di Croazia, Zagabria
- c. Slovenia: Camera economica repubblicana di Slovenia, Lubiana

III

Elenco degli istituti competenti per la concessione dei certificati d'analisi:

Serbia:

Zavod za poljoprivrednu kontrolu, Beograd (Topcider)
Ogledna stanica za vinogardarstvo i vinarstvo, Niš
Instituta za vinogardarstvo i vinarstvo, Sremski karlovci
Poljoprivredna stanica, Zajecar
Enološka stanica, Vršac
Zavod za vinogardarstvo, i vinarstvo, Prizren

Croazia:

Institut za vinarstvo, vinogardarstvo, vinarstvo i vrtlarstvo
Poljoprivrednog fakulteta sveucilista, Zagreb
Institut za jadranske kulture, Split
Fitosanitetska stanica i vinarski laboratorije, Rijeka

Slovenia:

Kmetijski institut Slovenije sa laboratorijom, Ljubljana
Kmetijski zavod, Maribor

6. Le disposizioni indicate ai punti da 2 a 5 potranno essere modificate; le specialità di vini dolci jugoslavi non saranno tuttavia sottoposte a condizioni più onerose di quelle disciplinanti i vini dolci provenienti da altri Paesi.

L'Ambasciata prega la Segreteria di Stato di confermare il suo accordo sul contenuto della presente nota e degli allegati, i quali atti, assieme alla risposta della Segreteria di Stato, verranno a costituire, per ciò che concerne la tassa di monopolio, un accordo sul trattamento in Svizzera di determinati vini dolci d'origine jugoslava.

L'Ambasciata di Svizzera coglie l'occasione per esprimere alla Segreteria di Stato degli Affari Esteri i sensi della sua alta considerazione.

Belgrado, 3 novembre 1965.

*Allegato 1***Certificato speciale d'origine per i vini dolci
(Moscato e Malvasia) jugoslavi esportati in Svizzera**

(Istituto che concede il certificato) No.

Certificato d'origine

Si certifica che il vino

spedito alla ditta

dalla ditta

contenuto in

recante le marche

ed i numeri

del peso lordo di kg

del peso netto di kg

è stato prodotto a (luogo di produzione)

proviene da vitigni autorizzati o tradizionali della zona, rispettivamente dalla zona e dal vitigno indicati e corrisponde pertanto alla denominazione summenzionata.

(luogo, data)

Il direttore (timbro)

.....

.....

Allegato 2

Certificato d'analisi per i vini dolci (Moscato e Malvasia) jugoslavi esportati in Svizzera

(Istituto che concede il certificato) No.

Certificato d'analisi del campione concernente un invio di vino dolce portante la
denominazione d'origine

spedito in Svizzera dalla ditta

alla ditta

contenuto in

recante le marche

ed i numeri

del peso lordo di kg

del peso netto di kg

Il campione indicato è stato prelevato il

da

e analizzato da

(Istituto che concede il certificato d'analisi)

Il sigillo è stato riconosciuto intatto al momento dell'analisi.

Risultato dell'analisi

(Analisi eseguita secondo i metodi approvati dalla convenzione dell'O.I.V. del
13. 10. 54 – allegato A – e in mancanza di tali metodi, secondo quelli ufficiali jugo-
slavi).

A. Esame organolettico

Limpidezza

Aspetto

Odore

Sapore

B. Esame fisico-chimico

Densità 20° C/20° C

Alcole % in volume

Estratto secco totale (densimetrico) g/l

Zuccheri pre-inversione g/l

Zuccheri post-inversione g/l

Acidità totale (in acido tartarico) g/l

Acidità volatile (in acido acetico) g/l

Ceneri g/l

Anidride solforosa totale mg/l

(L'anidride solforosa libera non supera 35 mg/l)

Conclusioni

L'esame organolettico e fisico-chimico ha dimostrato che il prodotto analizzato è esente da alterazioni e non ha subito altre aggiunte all'infuori di quelle autorizzate dalle legislazioni jugoslava e svizzera. Inoltre, l'analisi non ha rilevato alcuna anomalia e la merce può essere considerata genuina.

(luogo, data)

(timbro)

.....

.....

L'analizzatore:

Il direttore:

.....

.....